II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

relativa alla vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 582/91 della Commissione, dell'11 marzo 1991, relativo alle modalità applicabili alla vendita di cereali e grassi detenuti dagli organismi di intervento ai fini della realizzazione di progetti dimostrtivi nel settore non alimentare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 [3], stabilisce le condizioni per l'approvazione dei progetti dimostrativi;

considerando che ai prodotti giacenti all'intervento si applica il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/92 [5]; che, a norma di tale regolamento, i suddetti prodotti devono essere accompagnati dall'esemplare di controllo T 5;

considerando che è stato presentato alla Commissione un progetto dimostrativo che comporta l'utilizzazione di frumento tenero; che tale progetto è conforme agli obiettivi previsti dalla succitata normativa; che è pertanto opportuno precisare le condizioni applicabili alla vendita del frumento tenero in esame;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della ricerca agricola di cui al regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [7];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'organismo di intervento francese procede alla vendita di 20 000 t di frumento tenero alla ditta SICA Brie Champagne Ethanol, 15 route de Bray, 77160 Provins — Francia, conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 528/91.

2. Il prezzo di vendita è di 75 ECU/t e la cauzione di corretta esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 582/91 è pari a 46,20 ECU/t.

3. Il fatto generatore per il tasso di conversione agricolo da utilizzare per la conversione degli importi di cui al paragrafo 2 in moneta nazionale è il seguente:

(1) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 27.
(4) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 24.
(6) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

— per il prezzo di vendita, la data di ritiro di ciascuna partita, ovvero la data di esecuzione del primo pagamento, ove essa sia anteriore ;

— per quanto riguarda la cauzione di esecuzione, la data di decorrenza della cauzione, che deve precedere la data di ritiro della prima partita.

4. La ditta SICA Brie Champagne Ethanol costituisce la cauzione presso l'organismo di intervento francese prima del ritiro di ciascuna partita di frumento.

5. Il frumento è ritirato posteriormente al 1° luglio 1993 e anteriormente al 30 giugno 1994.

6. Il frumento è da utilizzare ai fini previsti nel progetto dimostrativo presentato dalla ditta SICA Brie Champagne Ethanol entro il 30 giugno 1996.

7. La ditta SICA Champagne Ethanol adempie gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 ed è tenuta a permettere la realizzazione dei controlli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 582/91. Essa provvede a che le altre ditte che partecipano al progetto dimostrativo adempiano i loro obblighi. Essa comunica agli organismi di controllo e alla Commissione in tempo utile i luoghi e le date previste per la trasformazione, nonché l'identità degli utilizzatori, i luoghi e i periodi di utilizzazione.

8. Le autorità competenti collaborano con l'organismo di intervento francese per coadiuvarlo nella raccolta di informazioni sull'uso dell'etanolo.

9. L'organismo di intervento francese è responsabile della raccolta dei risultati dei controlli effettuati e della redazione della relazione che deve essere presentata alla Commissione insieme alla relazione prevista all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 582/91.

Articolo 2

L'organismo di intervento francese e la ditta SICA Brie Champagne Ethanol sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione